



# **Centro Servizi per Anziani “Anna Moretti Bonora”**

**Via Bonora, 30  
35012 Camposampiero (PD)**

# **STATUTO**

## **ART. 1** **(Origine)**

La Casa di Ricovero di Camposampiero fondata con testamento dell' 1 settembre 1871, venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto il 12 giugno 1881. Con decreto del Presidente della Repubblica del 19/12/1964 assunse la nuova denominazione di "Casa di Riposo Anna Moretti Bonora" di Camposampiero. Con il presente statuto assume la denominazione "**CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA**", con sede in Via Bonora, 30 a Camposampiero (PD).

## **ART. 2** **(Natura Giuridica)**

Il "**CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA**", è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 3** **(Scopi)**

Il Centro Servizi ha lo scopo:

- di promuovere, realizzare e gestire servizi residenziali, semi-residenziali e altre iniziative sociali e assistenziali a favore delle persone anziane e non;
- di accogliere nelle proprie strutture soggetti con domicilio di soccorso residenti nel Comune di Camposampiero ed in subordine i residenti nel territorio dell'ULSS, della Regione Veneto e di altre Regioni.

I servizi vengono erogati dietro corresponsione di una retta. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione gli stessi servizi, potranno essere erogati con una oblazione una-tantum o gratuitamente.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà realizzare, alienare, acquistare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché intraprendere ogni iniziativa rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Il Centro Servizi, parte integrante della rete dei servizi sociali del territorio, svolge la propria attività anche in sintonia con le scelte programmatiche territoriali.

Al raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Ente provvede:

- con la propria organizzazione;
- mediante l'utilizzo delle rendite del proprio patrimonio
- mediante l'utilizzo dei corrispettivi delle prestazioni erogate e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- mediante l'utilizzo di donazioni e contributi;

- mediante la stipula, con enti pubblici e privati di contratti e convenzioni;
- favorendo, promuovendo e, ove opportuno, gestendo direttamente, nel rispetto della vigente normativa, i percorsi di aggiornamento professionale e la formazione continua in ambito sanitario e socio-sanitario nei confronti del personale afferente la struttura

#### **ART. 4** **(Norme di accesso)**

Le norme di accesso ai servizi erogati dall'Ente, sono fissate dall'apposito Regolamento interno.

#### **ART. 5** **(Patrimonio)**

Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili risultanti dai relativi inventari redatti e tenuti aggiornati ai sensi di legge. Attualmente il Patrimonio dell'Ente consta di beni (mobili, immobili e titoli), per un valore di £.11.916.919.980.=, pari a quanto iscritto in bilancio.

#### **ART. 6** **(Organi)**

Sono Organi dell'Istituzione:

1. Di governo e di direzione politica:
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Presidente
2. Di gestione:
  - Il Dirigente Segretario-Direttore
  - I Dirigenti
3. Di controllo:
  - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART. 7** **(Il Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di direzione politico amministrativa del Centro Servizi. E' composto da un Presidente e da 4 Consiglieri, nominati dal Comune di Camposampiero. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti più di una volta.

Il Presidente o il Consigliere nominato in sostituzione di altro, che a qualsiasi titolo ha interrotto il proprio mandato, rimane in carica quanto il Presidente o il Consigliere cessato.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente.

## **ART. 8** **(Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione in qualità di organo di direzione politico- amministrativa:

- definisce le strategie, i programmi, gli obiettivi, i livelli qualitativi delle prestazioni erogate;
- indica le priorità;
- determina le risorse da assegnare;
- adotta gli atti di gestione ad esso riservati;
- emana le direttive di indirizzo per le attività di gestione riservate ai Dirigenti;
- controlla e verifica periodicamente i risultati.

In particolare approva:

- Statuto e Regolamenti, il Conto Consuntivo, il Bilancio di Previsione e relative modificazioni;
- determina le tariffe per i servizi erogati dall'Ente;
- definisce le politiche del personale e ne approva le piante organiche;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- delibera le variazioni patrimoniali;
- autorizza i pubblici concorsi, le pubbliche selezioni e le gare di appalto, la contrazione di mutui;
- autorizza Convenzioni e adesioni a forme associative;
- autorizza spese che impegnano Bilanci di più Esercizi;
- esercita, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti statali e regionali.

## **ART. 9** **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento del Presidente, o di chi ne fa le veci, e di almeno due Consiglieri; in questo caso, le deliberazioni dovranno essere approvate ad unanimità dei voti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Quelle riguardanti persone devono essere sempre fatte a voti segreti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non

intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, che ne dà immediata comunicazione all'Ente che ha proceduto alla nomina.

#### **ART. 10** **(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno luogo:

- nei periodi stabiliti dalla legge per la approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio di Previsione e per le variazioni dello stesso;
- qualora lo richieda il Presidente;
- per iniziativa di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Presidente o di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, durante la discussione di particolari argomenti, possono essere ammessi alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo, dipendenti, esperti o consulenti.

#### **ART. 11** **(deliberazioni)**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stese a cura del Segretario dell'Ente, in forma sintetica ma fedele alla discussione svoltasi. Devono essere dallo stesso firmate oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti. Se qualche Consigliere, durante la adunanza, si allontana o rifiuta di firmare ne sarà fatta menzione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte e illustrate dal Presidente o da un Consigliere da lui personalmente delegato.

In assenza del Segretario il verbale verrà redatto da altro Dirigente o dal Consigliere più giovane di età.

#### **ART. 12** **(Il Presidente)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato direttamente dal Comune di Camposampiero.

#### **ART. 13** **(Compiti del Presidente)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza politico istituzionale dell'Ente. Lo rappresenta legalmente di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne definisce l'ordine del giorno, svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione.

Vigila sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nonché sulla corretta gestione dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio di

Amministrazione.

**ART. 14**  
**(Il Segretario Direttore)**

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 03.02.93 n° 29, al Segretario Direttore, in qualità di Dirigente Generale, spettano in applicazione dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione:

- compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- l'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.

Il Segretario-Direttore verifica e controlla l'attività degli altri Dirigenti, anche con potere sostitutivo, e coordina le attività dei responsabili dei servizi dell'Ente. Adotta gli atti che le leggi dello Stato, della Regione e il presente Statuto non attribuiscono al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con le funzioni previste dalle normative vigenti.

**ART. 15**  
**(I Dirigenti)**

In esecuzione dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, previa concertazione con il Segretario Direttore, i Dirigenti gestiscono autonomamente i vari settori organizzativi mediante:

- la programmazione;
- l'utilizzo e l'organizzazione delle risorse umane tecniche e strumentali assegnate;
- la verifica ed il controllo.

**ART. 16**  
**(Il Collegio dei revisori)**

I Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste dalla legge. Le funzioni, la durata e le indennità sono determinate da appositi regolamenti.

**ART. 17**  
**(Norme Finali)**

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i Regolamenti dell'Ente al presente Statuto ed alle norme previste dal Decreto Legislativo n° 29/93 e successive modificazioni. I Regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore in quanto compatibili, fino all'adozione dei nuovi Regolamenti.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di Assistenza e Beneficenza Pubblica.

\* \* \* \* \*